

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Relazione tecnica

Titolo I Sviluppo ed equità

Art. 1 - Aiuto alla crescita economica (Ace)

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, si propone un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.

Anticipando quanto previsto dalla bozza di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale la norma qui proposta introduce una riduzione del prelievo Ires commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva.

La misura prevede di escludere dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello cosiddetto ACE (*Allowance for Corporate Equity*).

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dalla normativa in oggetto è stata effettuata una specifica simulazione pluriennale, per valutare l'andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di incentivo strutturale della norma. In sintesi l'iter logico-sistematico seguito è il seguente:

- sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO società di capitali ed enti commerciali relative ai quattro periodi di imposta più recenti disponibili (UNICO2007 – UNICO2010);
- in capo ad ogni soggetto presente in almeno uno dei quattro periodi di imposta (oltre 1,3 milioni di società) è stato ricostruito l'andamento nel tempo delle consistenze reddituali e dei flussi temporali, per tenere in debito conto di tutte le possibili situazioni di modifica nella redditività e di patrimonializzazione;
- sono stati utilizzati i dati dei bilanci civilistici CERVED (2006 – 2008) e Bureau Van Dijk (2009) per ricavare il dettaglio necessario relativamente all'incremento delle partecipazioni di

controllo;

- ☒ la variazione in aumento del capitale proprio è stata ottenuta elaborando lo specifico prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione (quadro RF) come incremento netto (saldo finale *n-simo* esercizio meno saldo iniziale anno “zero”) positivo della somma delle voci "capitale sociale", "riserve di capitale", "riserve di utili", "riserve in sospensione di imposta", non tenendo pertanto conto in ciascun esercizio dell'utile dell' esercizio stesso;
- ☒ per ciascuno dei quattro esercizi la variazione in aumento del capitale proprio rispetto all'anno “zero” è stata calcolata al netto del corrispondente incremento delle partecipazioni di controllo, collegamento o di gruppo (in caso di mancanza del dettaglio nel bilancio civilistico, delle partecipazioni immobilizzate);
- ☒ l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio applicata all'incremento di capitale proprio è pari al **3%**;
- ☒ la deduzione può arrivare ad annullare il reddito imponibile;
- ☒ per ogni esercizio di simulazione è stata calcolata sia la perdita IRES ad aliquota ordinaria che la perdita ai fini della addizionale sull'energia al 10,5% sulla base dei dati disponibili nelle dichiarazioni degli ultimi due esercizi;
- ☒ è stato stimato anche il meccanismo specifico di "*recapture*" negli esercizi successivi della eventuale eccedenza della remunerazione figurativa rispetto al reddito di un esercizio, computando tale eccedenza in aumento dell'importo deducibile dal reddito degli esercizi successivi;
- ☒ come accennato, per i periodi di imposta successivi al primo l'incremento di capitale proprio è - come era per la DIT - calcolato rispetto al corrispondente valore esistente al 1° gennaio del primo esercizio: per le nuove società, inoltre, rileva l'intero capitale proprio;
- ☒ questo regime di favore si applica anche nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale, commisurando il rendimento nozionale dell'incremento netto del capitale proprio al reddito da imputare al consolidato;
- ☒ la perdita di gettito conseguente in ciascun esercizio deriva dalla applicazione della aliquota di imposta relativa (27,5% o minore nel caso del consolidato + 10,5% se dovuto) alla riduzione del reddito positivo;
- ☒ si è assunto che la agevolazione in parola trovi applicazione anche nei confronti delle ditte individuali e delle società di persone a contabilità ordinaria: per tali contribuenti si è ipotizzato un beneficio (risparmio di imposta) in misura pari al 10% di quanto risulta per le società di capitali;

Di seguito si evidenzia, di competenza e di cassa, in milioni di euro, l'andamento della perdita

di gettito conseguente alla normativa proposta, quale risulta dalla simulazione operata. Ai fini dell'andamento di cassa, infine, si evidenzia come la stima tenga conto di un acconto per l'IRES ordinaria del 75% e per l'addizionale energetica del 100%, come da RT originaria; in via prudenziale è stato ipotizzato il ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell'acconto.

CASSA	2012	2013	2014
IRES ordinaria	-851,0	-1.298,5	-2.617,3
Addizionale energetica	-14,4	-18,0	-50,0
IRPEF Soc. di persone + Ditte individuali	-85,1	-129,8	-261,7
TOTALE	-950,5	-1.446,3	-2.929,0

In milioni di euro

Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani

La disposizione prevede, al comma 1, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

Al comma 2 si prevede che all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni";
- b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: " , aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni".

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dal comma 1 della normativa in oggetto è stata effettuata una apposita simulazione, attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, i dati dichiarati ai fini IRAP e i redditi ai fini IRPEF dichiarati dai contribuenti non considerati dal modello di micro simulazione IRES (società di persone, persone fisiche, enti non commerciali). Il modello

IRES produce una stima estrapolando i dati della dichiarazione Unico 2010 alla normativa attualmente vigente e relativamente alla proposta in oggetto, prevede le modifiche all'aliquota ordinaria IRAP introdotte dal comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 98 del 2011.

Dalla elaborazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta - modello 770 semplificato anno di imposta 2009 - è stato stimato l'ammontare del costo del lavoro relativo ad ogni contribuente; dalla dichiarazione IRAP è stato calcolato il totale delle deduzioni afferenti al costo del lavoro come previste all'articolo 11 del DLgs. 446 del 1997. Le informazioni ottenute sono state elaborate con il modello di micro simulazione IRES in capo ad ogni singolo contribuente società di capitali, ottenendo in tal modo la nuova deduzione a legislazione proposta [(costo del lavoro – totale deduzioni) X aliquota ordinaria IRAP]. Dalla elaborazione è risultato un importo deducibile a legislazione vigente pari a circa 10 miliardi di euro con una conseguente minore IRES per circa **1.842,4 milioni di euro**. La deduzione proposta ha inoltre effetti sulla addizionale energetica per la quale si evidenzia una riduzione di circa **19 milioni di euro**.

Per ciò che riguarda i soggetti diversi dalle società di capitali ovvero persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali, si è proceduto stimando la maggiore deduzione capiente nel reddito di specie di impresa ordinario, semplificato ed autonomo con esclusione dei regimi di determinazione forfetaria, dichiarato in Unico 2010. Rispetto alla deducibilità vigente la normativa proposta, relativamente a tali soggetti, genera un minore gettito IRPEF pari a circa **264,3 milioni di euro**.

Ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dal comma 2 della normativa in oggetto, attraverso il modello di microsimulazione è stato stimato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel settore privato, distinto per sesso, dato ricavabile attraverso l'analisi dei codici fiscali dei dipendenti dichiarati dai sostituti di imposta.

Dai dati relativi alle deduzioni del cuneo fiscale si stima un numero di lavoratori per i quali i sostituti d'imposta hanno beneficiato di detta agevolazione pari a circa 7,7 milioni, di cui circa il 64 per cento riferibili a dipendenti di sesso maschile e, conseguentemente, il 36 per cento di sesso femminile.

Inoltre, i dati Istat sugli occupati (data base Istat – analisi degli occupati) stimano in circa il 25 per cento la quota di occupati di sesso maschile con età inferiore a 35 anni. Ne consegue che la platea di riferimento potenziale della norma sia relativa a circa 1,1 milioni di lavoratori di sesso maschile (7,7 X 64% X 25%) e da circa 2,8 milioni di lavoratrici di sesso femminile di qualsiasi età (7,7 X 36%). Nel complesso la norma si stima sia applicabile a circa 3,9 milioni di lavoratori dipendenti.

La proposta normativa determina un aumento delle deduzioni di cui all'art.11, comma1, lettera a), nn. 2 e 3 di 6.000€, pertanto si stima, con un'aliquota media ai fini Irap pari al 4,2 per cento, un effetto di gettito di circa **-994 milioni di euro** di competenza (3,9 mln X 6.000€ X 4,2%) a partire dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

La normativa proposta al comma 2, generando una riduzione dell'imposta IRAP a seguito di un incremento della deducibilità del costo del lavoro, produce effetti ai fini IRES riducendo da un lato l'imposta sulla quale calcolare la deduzione forfetaria del 10%, dall'altro riducendo il costo del lavoro non dedotto e di conseguenza gli effetti del comma 1 della normativa in oggetto.

Di seguito si riportano gli effetti *netti*, di competenza e di cassa, considerando un acconto pari all'85 per cento ai fini Irap e pari al 75 per cento ai fini Ires. Si ipotizza altresì, prudenzialmente, ai fini Irap, un effetto in sede di acconto per il 2012 attraverso l'uso del metodo previsionale per una quota pari al 15 per cento del minor gettito, mentre ai fini IRES pari al normale acconto.

Competenza	2012	2013	2014
IRAP	-994	-994	-994
IRES/IRPEF	-1.920,5	-1.979,9	-1.979,9
Addiz. Energetica IRES	-17,5	-17,3	-17,3
Totale	-2.932,0	-2.991,2	-2.991,2

in milioni di euro

Cassa	2012	2013	2014
IRAP	-149	-1.690	-994
IRES/IRPEF	-1.457,7	-1.903,6	-2.024,4
Addiz. Energetica IRES	-17,5	-17,5	-17,1
Totale	-1.624,2	-3.611,1	-3.035,5

in milioni di euro

Art. 3 – Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento del fondo di garanzia

Il comma 1 novella il comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, introducendo la lettera o), con la quale si prevede l'esclusione dal computo delle spese finali delle Regioni, valido ai fini del patto di stabilità, nei limiti dell'importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese sostenute dalle Regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei.

L'esclusione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2007/2013, riguarda, in particolare, le spese sostenute dalle Regioni a valere sulle risorse regionali, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della L. 183/1987.

Attraverso tale norma si realizza un'accelerazione delle spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie, garantendo così un significativo miglioramento delle capacità di tiraggio dei fondi strutturali a disposizione nel triennio 2012/2014.

Con il comma 2 viene istituito nel bilancio di previsione del MEF il "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo" con una dotazione annua per il triennio 2012 – 2014 in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013.

Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, recati dalla costituzione del predetto fondo, sono compensati con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame.

Il comma 4 prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per 400 milioni di euro annui per il triennio 2012-2014. *I relativi effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.*

Il comma 5 prevede il versamento al Bilancio dello Stato dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2012 e per l'anno 2013 rinveniente dalle disponibilità del cc di tesoreria ex art. 7, comma 2-bis, del d.lgs. n. 143/1998 per essere riassegnato al fondo ex art. 3 della legge n. 295/1973 per finalità connesse al credito all'export. Il relativo effetto negativo in termini di fabbisogno netto è compensato con utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto in esame.

Art. 4 – Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

Agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per il 2012

La norma in esame prevede la proroga per l'anno 2012 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), relative ad agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici, con un richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Le detrazioni in oggetto,

spettanti nella misura del 55% della spesa, devono quindi essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede tale agevolazione fino al 31 dicembre 2011.

Le spese oggetto di agevolazione fiscale contenute nella proposta normativa sono già parte integrante del più ampio “pacchetto” di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. La legislazione vigente prevede, fino al 31 dicembre 2012, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

In base a dati provvisori resi noti dall'ENEA si stima un ammontare per l'anno di imposta 2010 di circa 3.700 milioni di euro; considerando in via prudenziale un trend di crescita per gli anni successivi, si stima per il 2012 un ammontare pari a 4.500 milioni di euro. Ai fini della presente stima si ipotizza che il 50% di tale spesa sarebbe comunque stata effettuata, in assenza della presente norma, nell'ambito delle spese per recupero del patrimonio edilizio (detrazione 36%). La stima è quindi effettuata per il 50% tenendo conto delle differenze di detrazione e di rate annue tra il 55% e il 36% per il 2012 e per il rimanente 50% della spesa stimata per il 2012 tenendo conto della sola detrazione del 55% (senza considerare il differenziale con il 36%). Si ipotizza inoltre, analogamente a quanto stimato in sede di valutazione di precedenti proroghe della normativa in oggetto, che il 25% delle spese sia relativo ad un effetto indotto dalla norma stessa e quindi su tali spese occorre stimare anche i maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.

La quota detraibile relativa al 36% della spesa di 2.250 milioni di euro ($4.500 \cdot 50\%$) è pari a 810 milioni di euro. Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -82,6 milioni di euro.

La quota detraibile al 55% della spesa di 4.500 milioni di euro è pari a 2.475 milioni di euro. Poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -247,5 milioni di euro.

All'ammontare di spesa indotta stimato (1.125 milioni di euro) corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA pari a 1.023 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a

+102,3 milioni di IVA e +306,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Considerando le rateizzazioni delle detrazioni e un effetto di anticipo sull'acconto IRPEF, in conseguenza dell'applicazione del metodo "previsionale", pari al 15%, l'andamento del gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente (milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF/IRES	-24,8	-263,7	-164,9	-164,9	-164,9	-164,9
IRPEF/IRES/IRAP	46,0	490,9	-230,1	0	0	0
IVA	102,3	0	0	0	0	0
Totale	+123,5	+227,2	-395	-164,9	-164,9	-164,9

Agevolazioni tributarie per recupero del patrimonio edilizio dal 2013

La norma in esame prevede una modifica del TUIR tramite la quale si dispone una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio e per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per immobile; la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

La norma decorre dall'anno 2013 e si applica:

alle spese sostenute per interventi sulle singole unità immobiliari di proprietà dei contribuenti;

alle spese sostenute per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; la spesa massima è prevista in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. La legislazione vigente prevede fino al 31 dicembre 2012 analoghe detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito occorre effettuare un'analisi dei costi e dei benefici indotti dalla normativa, analisi possibile considerato il congruo numero di anni intercorso dalla prima introduzione delle analoghe norme vigenti.

In base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009, si stima un ammontare annuo di spese per ristrutturazioni edilizie sulle singole

unità immobiliari di circa 6.150 milioni di euro ed un ammontare annuo di spese per l'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati pari a 275 milioni di euro. Per quanto riguarda le spese per riqualificazione energetica, in base a dati provvisori resi noti dall'ENEA si stima un ammontare per l'anno di imposta 2010 di circa 3.700 milioni di euro; considerando in via prudenziale un trend di crescita nei primi anni ed una successiva stabilizzazione, si stima per il 2013 un ammontare analogo a quello previsto per il 2012, quindi 4.500 milioni di euro. Si ipotizza che, in assenza della ulteriore agevolazione correlata alla detrazione pari al 55%, una quota pari al 50% di tale spesa confluisca nelle spese detraibili al 36%, per un totale di spese annue pari a 8.675 milioni di euro $(6.150 + 275 + 4.500/2)$. Il minor gettito totale è pari al 36% del predetto ammontare, quindi risulta di 3.123 milioni di euro. Poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua (singola rata) è stimata in -312,3 milioni di euro.

Da uno studio sugli effetti indotti delle detrazioni in oggetto sul mercato delle ristrutturazioni nel periodo 1998-2006, è emerso che l'incentivo ha portato ad un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro; si stima un analogo ammontare di investimenti correlato alle vigenti detrazioni per risparmio energetico. Considerando l'ammontare di spese previsto per la presente disposizione, si stima un ammontare annuo di investimenti indotti superiore del 50% al citato ammontare e quindi pari a 1.725 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 1.568 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l'aliquota IVA agevolata del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +156,8 milioni di IVA e +470,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Il corrispondente gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente (milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF	0	-46,8	-499,7	-858,8	-1.171,1	-1.483,4
IRPEF/IRES/IRAP	0	+70,6	+752,7	+470,5	+470,5	+470,5
IVA	0	+156,8	+156,8	+156,8	+156,8	+156,8
Totale	0	+180,6	+409,8	-231,5	-543,8	-856,1

Pertanto, l'effetto complessivo risulterà essere il seguente (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF/IRES	-24,8	-310,6	-664,6	-1.023,70	-1.336,00	-1.648,30
IRPEF/IRES/IRAP	46	561,5	522,6	470,5	470,5	470,5
IVA	102,3	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8

Totale	123,5	407,7	14,9	-396,4	-708,7	-1.021,00
---------------	--------------	--------------	-------------	---------------	---------------	------------------

Art. 5 - Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

La norma non determina effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, derivanti dalla revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate

La disposizione prevede l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Per espressa previsione, tali istituti continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico.

La previsione realizza economie quantificabili solo a consuntivo atteso che l'esclusione esplicita di alcune categorie di personale nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione, determina nel primo triennio effetti non puntualmente quantificabili tenuto conto, anche, dei tempi di liquidazione dei benefici previsti.

Titolo II – Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

Art. 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi

La disposizione di cui al comma 1 concerne la ratifica di due modifiche all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio dei Governatori della Banca n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011, volte a i) estendere il mandato geografico della BERS ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; ii) estendere l'uso dei Fondi Speciali ai “potenziali Paesi di operazione”, individuati dal Consiglio dei Governatori della BERS, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell'attuazione dei principi di

democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della BERS. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività conseguenti a tali modifiche saranno realizzate con risorse proprie della Banca o con fondi di donatori erogati su base volontaria.

La norma al comma 2 autorizza la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014 in relazione alla partecipazione a Banche e Fondi internazionali. Alla copertura si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al comma 3 è previsto il finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), utilizzando una quota delle risorse disponibili conto corrente di Tesoreria n. 20013, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a 226 milioni di euro complessivi, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella categoria XXXI della spesa, per gli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi. La disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni al capitale dei suddetti Istituti internazionali).

Art. 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio

Al comma 4 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016 per assicurare stabilità al sistema creditizio, mediante concessione di garanzie statali sui debiti bancari. *Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.*

I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi, valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in caso di attivazione delle suddette garanzie.

Tale appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell'eventualità dell'escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l'ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto sopra esposto, solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto

importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto ai sensi dell'articolo 31 della legge 196/2009, tale garanzia è inclusa nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia.

Infine, al comma 35, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un'ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).

Al riguardo, tenuto anche conto di quanto già previsto in occasione dell'introduzione di un analogo intervento all'art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 155 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2008, agli eventuali oneri si potrà provvedere nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al predetto comma 4 dell'articolo in esame.

Art. 9 – Imposte differite attive

La proposta normativa amplia l'ambito di applicazione della norma originaria. Infatti, in primo luogo, la lettera b) introduce il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, consentendo la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta anche relativamente alle perdite fiscali derivanti dalla deduzione dei componenti negativi di reddito rappresentati dalle svalutazioni di crediti effettuate in esercizi precedenti e ripresi a tassazione per effetto dell'articolo 106 del TUIR, nonché dalle quote correlate all'avviamento e alle altre attività immateriali deducibili in più periodi d'imposta.

In proposito, si ricorda che la *ratio* della norma originaria muoveva dalla necessità di ridurre il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei dipendente da regimi fiscali meno favorevoli, quali, ad esempio, l'impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell'anno di formazione. Al fine di perseguire tale obiettivo, la norma vigente consente, nei limiti del rapporto tra le perdite d'esercizio e la somma del capitale sociale e delle riserve, la trasformazione delle DTA iscritte in crediti d'imposta.

La modifica proposta riguarda le fasi successive a quella in cui si è verificata la ripresa a tassazione dei componenti negativi non dedotti e l'iscrizione delle DTA. Sembrano, cioè, interessati i periodi imposta in cui si determinano maggiori perdite fiscali (e non di esercizio) per effetto delle variazioni in diminuzione correlate alle quote non dedotte nel primo esercizio di iscrizione dei componenti negativi. In tal modo, si integra significativamente la fattispecie originariamente prevista.

Sempre in ordine all'ampliamento del campo di applicazione della disciplina, la stessa si

estende anche alle società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.

In ordine all'utilizzo del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, la proposta amplia le possibilità di utilizzo dello stesso, compreso il rimborso, al fine di migliorarne la liquidità.

Con riguardo agli effetti finanziari, si osserva che:

- per quanto concerne la redditività futura delle banche, in via prudenziale, in sede di Relazione Tecnica originaria, è stata ipotizzata una redditività futura "piena", vale a dire si è assunto, negli esercizi successivi, "un pieno utilizzo del credito in compensazione in ogni esercizio";
- quanto esposto vale, altresì, nel caso di sostituzione della cessione del credito di imposta ed anche per la nuova previsione - residuale - di cui al comma 57, di rimborsabilità del credito che eventualmente residui dopo le compensazioni: la stima di perdita di gettito è pertanto "comprensiva" di tali situazioni residuali;
- nella stima originaria non è stata effettuata alcuna esclusione in termini soggettivi nella fase di elaborazione delle dichiarazioni relativamente a situazioni di liquidazione volontaria o, comunque, di periodo di imposta non "normale", di cui al nuovo comma 56-bis;
- per quanto concerne, infine, la fattispecie di cui al comma 56, che consente la trasformazione delle DTA in crediti di imposta anche nel caso di perdita fiscale con utile di esercizio, è stata effettuata una specifica elaborazione sui medesimi dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria. Al riguardo, è risultato, da UNICO2009-Società di capitali che nessun soggetto interessato alla trasformazione delle DTA in crediti di imposta, si trova in tale situazione (utile civilistico e perdita fiscale): tuttavia, non essendo possibile escludere in futuro tale eventualità, esplicitamente prevista dalla proposta normativa in esame, si ritiene opportuno evidenziare un rischio di ulteriore perdita di gettito stimabile, prudenzialmente, in circa 7 milioni di euro (corrispondente al 5% circa dell'onere complessivo stimato nella relazione tecnica originaria -141 mln) su base annua, dal 2012.

Art. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza

La norma istituisce un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i contribuenti persone fisiche e società di persone. Le disposizioni in essa contenute propongono in concreto l'attuazione di semplificazioni di tipo amministrativo, e l'assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria condizionando i benefici all'invio telematico di documenti

all'Amministrazione stessa e all'effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica. Tali disposizioni appaiono quindi di natura agevolativa dal punto di vista delle attività amministrative o prettamente procedurali e pertanto non comportano effetti di variazione di gettito.

La norma stabilisce inoltre, ad esclusione di coloro che esercitano attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, il beneficio di determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l'esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA. Gli effetti sul gettito di tali benefici appaiono di non rilevante entità, in quanto i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi risulterebbero comunque ampiamente compensati dalla possibile emersione di base imponibile conseguente all'introduzione della norma stessa.

Pertanto non si stimano sostanziali effetti di gettito.

Articolo 11 - Emersione di base imponibile

Comunicazione all'Agenzia delle entrate delle infrazioni al divieto di uso del contante

La norma proposta dispone l'obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di uso del contante, di cui all'art. 51, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, oltre che al Ministero dell'Economia e delle finanze anche all'Agenzia delle Entrate, con le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell'attività di accertamento.

Modifica delle disposizioni in materia di partecipazione dei comuni all'accertamento

La norma interviene sulle norme istitutive dei consigli tributari presso i comuni, e ne dispone l'abrogazione. In particolare abroga i commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 78/2010 e l'articolo 1, comma 12-quarter del decreto legge n. 138/2011; inoltre apporta alcune modifiche all'articolo 44 del DPR n. 600/1973 al fine di assicurare il raccordo normativo con le abrogazioni operate.

Al riguardo si ritiene che la disposizione in esame non comporti ripercussioni in termini di contrasto all'evasione e di partecipazione all'accertamento da parte dei comuni.

Articolo 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

La disposizione interviene sull'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante alcune limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare la norma riduce il

limite per la tracciabilità dei pagamenti da euro 2.500 ad euro 1.000.

La misura persegue la finalità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti nonché a favorire l'emersione di base imponibile. L'intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale.

Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell'attività di accertamento.

Inoltre, la disposizione stabilisce che le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici e che i relativi pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Altresì dispone che lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate.

Infine, per i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

La misura ha lo scopo di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA.

La proposta è inoltre dettata dall'esigenza di un coordinamento con norme che intendono accelerare in maniera significativa questo processo di rinnovamento quali quelle contenute nel "nuovo CAD" e nella normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive – PSD) di prossima applicazione agli enti della Pubblica Amministrazione.

Al riguardo si stima che la disposizione in esame non comporti sostanziali effetti in termini di gettito in considerazione anche del fatto che l'esenzione dall'imposta di bollo sui rapporti di conto corrente si configura come una rinuncia a maggior gettito per quei soggetti che ad oggi non siano intestatari di rapporti di conto corrente, mentre in una perdita di gettito di trascurabile entità per quei soggetti che invece sono già titolari di un rapporto di conto corrente.

Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria

L'Imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1).

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal presente articolato normativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160** per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, con esclusione di A/10 e C2, C6, C7;
- b. 140** per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4, C5.
- c. 80** per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10;
- d. 60** per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D;
- e. 55** per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1;

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **120**.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dei gettiti stimati relativi alle imposte che saranno sostituite dall'Imposta municipale propria:

Imposte sostituite dall'imposta municipale propria sul possesso	Gettito stimato
--	------------------------

IRPEF e Addizionali regionale e comunale su redditi fondiari relativi a immobili non locati		1,6
ICI		9,2
Totale		10,8
in miliardi di euro		

Il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2009 (anno d'imposta 2008). Complessivamente il gettito IRPEF e addizionali interessato è pari a circa 1.650 milioni di euro.

Per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall'ISTAT nei Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2010, pari a circa 9.200 milioni di euro, di cui 550 per aree edificabili.

La base imponibile dell'imposta municipale sul possesso (base imponibile ICI) è stata costruita puntualmente per ciascun soggetto persona fisica o persona non fisica attraverso l'elaborazione delle diverse fonti informative a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria:

- la banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto terreni;
- l'universo dichiarativo comprendente le dichiarazioni dei redditi e le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro Dipendente (CUD);
- la banca dati dei versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Utilizzando le informazioni disponibili nelle suddette banche dati è stata stimata la base imponibile dell'imposta municipale sul possesso "sperimentale" in circa **4.260** miliardi di euro, considerando, prudenzialmente, un abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste, non stimabili in modo puntuale.

Applicando l'aliquota del 7,6 per mille, tranne per le abitazioni principali e relative pertinenze, alle quali si applica l'aliquota del 4 per mille, si ottiene un gettito complessivo di circa **21,805 miliardi di euro**, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relativi alle prime case e pertinenze.

Pertanto, l'introduzione dell'imposta municipale sperimentale sul possesso produce i seguenti effetti differenziali in termini di gettito:

IMU sperimentale	21,8
-------------------------	-------------

ICI a normativa vigente	-9,2
IRPEF ed addizionali su redditi fondiari relativi a immobili non locati	-1,6
Variazione	+ 11
- di cui riserva allo Stato	+ 9
- di cui maggiori entrate a favore dei comuni	+ 2

in miliardi di euro

Di seguito la distribuzione della variazione di gettito della nuova imposta municipale propria a livello territoriale

Totale variazioni di gettito	Variazione di gettito imposta municipale
TOTALE NAZIONALE	11.005
<i>Comuni delle Regioni a statuto ordinario</i>	<i>9.700</i>
<i>Comuni delle Regioni a statuto speciale</i>	<i>1.305</i>
Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta	535
Sardegna	244
Sicilia	526

in milioni di euro

Comma 13

L'ultimo periodo consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato che la predetta riduzione – parametrata alla stima del maggior gettito ICI derivante ai predetti comuni dall'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 46, del citato decreto legge n. 262/2006 – prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, si segnala che tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall'anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l'anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni.

Comma 17 All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene

con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

Comma 20

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

Articolo 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

La norma introduce una serie di disposizioni volte all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Il tributo comunale è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla tariffa così determinata (comma 13) si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato. Tale maggiorazione, determina a decorrere dall'anno 2013 un incremento di

entrata per i comuni stimata in euro 1.000 milioni annui alla quale corrisponde, ai sensi del comma 13-bis, una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate. Conseguentemente, l'effetto combinato dei commi 13 e 13-bis determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica stimato in euro 1.000 milioni annui.

I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Tali agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

Dal punto di vista strettamente finanziario per il bilancio dei comuni, si evidenzia che la disposizione, per quanto concerne la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, non comporta sostanziali effetti, rappresentando un riordino dell'intera disciplina, con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi, e con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d'investimento e di esercizio della gestione medesima.

Inoltre, l'introduzione della componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, avrà effetti positivi assicurando un maggior gettito comunale.

Comma 14. All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 1.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 1.000

milioni annui.

Articolo 15- Disposizioni in materia di accise

L'articolo prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, l'aumento delle aliquote delle accise di cui all'Allegato I del T.U.A. n. 504/ 1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure :

- a) benzina e benzina senza piombo: euro 704, 20 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
- d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331.

Il comma 2 fissa le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio con decorrenza dall'anno 2013 rispettivamente in euro 704,70 per mille litri e in euro 593,70 per mille litri, per tener conto degli incrementi già disposti per i suddetti prodotti con precedente norma (aumento di 0,50/ €1000litri previsto dall'art. 34, comma 4, lett.b) legge n 183/2011). Il maggior gettito derivante da tale comma è già scontato nei saldi di finanza pubblica, pertanto esso non viene riportato nella presente quantificazione.

Con riguardo agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, sulla base dei dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2012, 2013, 2014, gli incrementi delle aliquote di accisa comportano un effetto positivo sul gettito (accisa e IVA) a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto:

	2012	2013	2014
Accise	4.876,96	4.858,75	4.840,54
IVA	1.024,16	1.020,34	1.016,51
IRES/IRPEF	0	-204,9	-116,1
IRAP	0	-39,5	-21,2
Credito d'imposta autotrasporto	-1.073,85	-1.073,85	-1.073,85
Totale	4.827,27	4.560,89	4.645,92

in milioni di euro

Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Addizionale bollo auto >185 KW

La norma prevede che, a partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture sia applicata un'addizionale erariale da versare all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a

20,00 euro per ogni KW eccedente i 185.

La disposizione, pertanto, a decorrere dal predetto anno, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 23, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale alle tasse auto gravanti sulle autovetture di potenza superiore ai 225 KW, incrementa, per queste ultime, il prelievo fiscale da 10 a 20 euro per KW.

Dai dati presenti in anagrafe tributaria, le autovetture di potenza superiore ai 185 KW risultano circa 212 mila. Applicando un'addizionale di 20,00 euro a quelle di potenza compresa tra i 185 ed i 225 KW e di ulteriori 10 euro a quelle di potenza superiore ai 225 KW - rispetto ai 10 euro già previsti dalla normativa vigente - si perviene ad un maggior gettito, in ragione d'anno, pari a 168,0 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti di Ires ed Irap in capo alle imprese, si stima, in termini di cassa, una riduzione di gettito di 5,6 milioni nel 2013 e di 3,1 milioni annui a partire dal 2014.

La norma produrrà, in termini di cassa, i seguenti effetti:

	2012	2013	2014	2015
Addizionale bollo auto	168,0	168,0	168,0	168,0
Ires	0,0	-4,7	-2,7	-2,7
Irap	0,0	-0,9	-0,5	-0,5
Totale	168,0	162,4	164,8	164,8

in milioni di euro

Diritti di stazionamento per le imbarcazioni da diporto

La norma prevede che dal 1° gennaio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere, che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa nella misura indicata nella tabella A.

Tabella A	Importo giornaliero
Da 10,01 a 12 metri	5,00 euro
Da 12,01 a 14 metri	8,00 euro
Da 14,01 a 17 metri	10,00 euro
Da 17,01 a 24 metri	30,00 euro
Da 24,01 a 34 metri	90,00 euro
Da 34,01 a 44 metri	207,00 euro
Da 44,01 a 54 metri	372,00 euro
Da 54,01 a 64 metri	521,00 euro
Oltre 64 metri	703,00 euro

La tassa è ridotta al 50% per le unità da diporto sopra indicate che si trovino in un'area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. In detti casi, la riduzione è deducibile dall'importo dovuto per l'anno successivo secondo le risultanze dei relativi contratti di rimessaggio, da conservare secondo i termini di legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi ed imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, nonché ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

Sono tenuti al pagamento della tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Gli introiti della tassa affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito sono stati considerati 147.000 posti barca censiti in Italia. Ipotizzando, prudenzialmente, che 1/4 dei suddetti posti barca sia fuori campo di applicazione della tassa in esame (inferiore a 10 m), risulta una platea di 110.000 posti barca soggetti al pagamento della tassa. L'applicazione della tassa comporta il pagamento su base annuale di

- 1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m;
- 2.920 euro per le imbarcazioni da 12,01 a 14 m;
- 3.650 euro per le imbarcazioni da 14,01 a 17 m;
- 10.950 euro per le imbarcazioni da 17,01 a 24 m,
- 32.850 euro per le imbarcazioni da 24,01 a 34 m,
- 75.555 euro per le imbarcazioni da 34,01 a 44 m,
- 135.780 euro per le imbarcazioni da 44,01 a 54 m,
- 190.165 euro per le imbarcazioni da 54,01 a 64 m,
- 256.595 euro oltre i 64 m.

Si stima, prudenzialmente, che la misura comporterà un maggior gettito complessivo di **200 milioni di euro annui dal 2012**, considerando esclusivamente l'importo minimo annuo (1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m).

La valutazione appare ulteriormente improntata a criteri di prudenza tenuto conto che essa non considera le eventuali imbarcazioni di transito.

Tassazione aeromobili privati

Al fine di stimare gli effetti di gettito conseguenti l'introduzione della normativa proposta, la fonte dei dati utilizzata è costituita dall'archivio delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria trasmesse dal Registro aeronautico nazionale e dai registri delle circoscrizioni aeroportuali (art.6 del D.P.R. 2

ottobre 1972, n. 633); in tale archivio sono contenuti, oltre ai dati sui titolari dei diritti sugli aeromobili, i dati relativi alla tipologia di aeromobile, alla nazionalità ed immatricolazione, nonché il tipo di comunicazione all'anagrafe tributaria (iscrizione, aggiornamento o cancellazione).

Il dato del peso massimo al decollo è stato rilevato tramite una ricerca puntuale utilizzando le specifiche tecniche, laddove disponibili, relative agli oltre 4000 modelli di aeromobili presenti nella base dati, distinguendo tra aerei ed elicotteri - per i quali è prevista una imposizione doppia. Nella stessa sono stati inoltre inclusi in aggiunta circa 1800 ultraleggeri i quali scontano una tassazione forfettaria pari a 450 euro.

Le risultanze dell'applicazione delle misure indicate nella norma producono un ammontare complessivo di maggior gettito pari a **85 milioni di euro** su base annua.

Art. 17 - Canone RAI

Si stabilisce l'obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.

Alla disposizione, di carattere antielusivo, in via prudenziale, non vengono ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.

Art. 18 - Clausola di salvaguardia

La disposizione prevede che all'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

b) al comma 1-quater, dopo le parole: “comma 1-ter”, sono inserite le seguenti: “, secondo e terzo periodo”; nel medesimo comma, la parola: “adottati” è sostituita dalle seguenti: “entrati in

vigore”; nel medesimo comma le parole: “4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.

Al fine di determinare la variazione di gettito sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie UE (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti con IVA indetraibile), per l’anno 2008.

E’ stato poi considerato il gettito relativo al capitolo 1203 (IVA) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli. Riproporzionando il gettito del capitolo ai singoli imponibili, si ha che l’innalzamento di due punti percentuale dell’aliquota ridotta (10%), comporta un maggior gettito pari a **1.162 milioni di euro** dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, e di **4.648 milioni** di euro a decorrere dal 2013.

Allo stesso modo l’aumento dell’aliquota ordinaria, determina un incremento pari a **2.118 milioni di euro** dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, e di **8.471 milioni di euro** a decorrere dal 2013 .Inoltre si prevede dal 2014 l’aumento ulteriore di mezzo punto di IVA sia per l’aliquota ridotta che per l’aliquota ordinaria che comporterà un maggior gettito complessivo rispettivamente di **5.810 milioni di euro** e di **10.590 milioni di euro**.

Di seguito gli effetti finanziari nel triennio 2012-2014:

	2012	2013	2014
<i>Variazione aliquota 10%</i>	1.162	4.648	5.810
<i>Variazione aliquota 21%</i>	2.118	8.471	10.590
Totale	3.280	13.119	16.400

in milioni di euro

Il predetto gettito sostituisce parzialmente quello previsto a legislazione vigente, per effetto del suddetto all’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, pari rispettivamente a 4 miliardi di euro per l’anno 2012, 16 miliardi di euro per l’anno 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2014, da conseguire attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali e assistenziali. La parte non coperta dalla disposizione in esame rimane a carico delle maggiori risorse previste dal presente decreto.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati”

Riforma bollo titoli

La proposta in oggetto modifica l’attuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari,

andando ad operare una variazione a quanto già stabilito in sede di DL 98/2011, introducendo in tal senso una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con importo minimo pari a € 34,2 e massimo pari a € 1.200.

Inoltre propone di ampliare la base imponibile su cui insiste l'imposta, introducendo la tassazione anche per i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito. Da fonte Banca d'Italia, anno 2010, risulta che l'ammontare dei patrimoni detenuti all'interno dei conti deposito e degli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito (Fonte: Banca d'Italia e Ania anno 2010) è di circa 1.900 miliardi di euro.

Applicando le nuove tariffe agli ammontari sopra evidenziati, si ottiene un incremento di gettito di competenza di circa 1.982 milioni di euro annui per il primo anno e di circa 3.018 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013.

Con un acconto pari al 50% per il primo anno e del 95% per gli anni successivi, da versare a novembre su quanto liquidato nell'anno, in termini di cassa si avrà (in milioni di euro):

anno di riferimento		2012	2013	2014	2015
saldo	2012	1.651,7	330,3		
acconto	2013	991,0	- 991,0		
saldo	2013		2.515,0	503,0	
acconto	2014		2.867,1	2.867,1	
saldo	2014			2.515,0	503,0
acconto	2015			2.867,1	2.867,1
saldo	2015				2.515,0
acconto	2016				2.867,1
Totale		2.642,7	4.721,4	3.018,0	3.018,0

Milioni di euro

Confrontando tali valori con quelli già riportati in sede di introduzione del dl 98/2011, si avranno i seguenti effetti differenziali di gettito (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Maggio gettito	1.043,1	921,4	493,0	493,0

Imposta sulle attività emerse a seguito della normativa dello scudo fiscale

La disposizione in esame prevede l'applicazione di un'imposta dell'1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del

decreto legge n. 350/2001 e successive modificazioni e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 e successive modificazioni (c.d. scudo fiscale). L'imposta è dovuta anche per le attività attualmente dismesse o che sono state prelevate (in tutto o in parte) dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione.

Il versamento avviene per il tramite degli intermediari finanziari che provvederanno a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero riceveranno la provvista necessaria dal contribuente. Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013.

Sulla base dei dati relativi alle operazioni di emersione si stima un ammontare di attività emerse di circa 182,5 miliardi di euro. Applicando l'aliquota prevista dell'1,5 per cento e considerando prudenzialmente una riduzione del gettito potenziale del 20% per tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione, si stima un gettito complessivo di 2.190 milioni di euro. Considerando anche la rateizzazione prevista, si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
Versamento imposta su attività scudate	+1.095	+1.095	0

in milioni di euro

Articolo 20 - Riallineamento partecipazioni

L'art. 15, comma 10, del decreto legge n. 185, secondo la formulazione originaria, consentiva il riallineamento, mediante pagamento di una imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti – a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni – dall'avente causa nel proprio bilancio individuale.

D'altro canto nel settore bancario sussistono ipotesi nelle quali, a seguito di un'operazione straordinaria, l'avviamento e le altre attività immateriali non sono (autonomamente) iscritte nel bilancio di esercizio dell'avente causa pur essendo stati "pagati". L'esempio, è quello della fusione di una società il cui attivo è costituito, esclusivamente o prevalentemente, da partecipazioni. In tal caso, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall'avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Tale fenomeno accade anche nel più semplice caso di cessione/acquisto di una partecipazione. Oggi, sulla base della normativa vigente, questi maggiori valori "incorporati" nel costo della partecipazione non sono affrancabili mediante imposta sostitutiva, in quanto non autonomamente iscritti nel bilancio di esercizio dell'acquirente come avviamento o altre attività immateriali.

Al fine di rimuovere tale "inconveniente" è stata approvata con il DL n. 98 del 6 luglio 2011,

articolo 23 commi 12-15, una normativa che consentiva il riallineamento mediante pagamento entro il 30 novembre 2011 dell'imposta sostitutiva, applicandosi anche ad operazioni effettuate nei periodi d'imposta precedenti al 2010.

Come noto, la norma è apparsa da subito molto "appetibile" per alcune banche interessate ad applicare la sostitutiva; la norma porta gettito a breve e riduzione di gettito negli anni successivi.

La proposta di modifica riapre i termini per l'affrancamento di tali valori immateriali, estendendo l'applicazione della disposizione anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e estesa ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento.

Con riferimento ai possibili effetti in termini di gettito, si evidenzia che la relazione tecnica originaria basa la stima degli effetti di gettito su prime informazioni assunte presso gli operatori del settore, che esplicitavano uno specifico interesse indicativamente cifrato in circa 3,5 miliardi di euro.

Tuttavia, tenuto conto da un lato del fatto che operativamente alcuni soggetti interessati potrebbero non aver colto immediatamente la disposizione contenuta nel DL 98/2011, in considerazione anche della pubblicazione del provvedimento attuativo a ridosso della scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva, e dall'altro lato per un rinnovato interesse nei confronti della nuova versione della norma (che riapre i termini). Sulla base di una nuova indagine presso gli operatori interessati si stima un importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16% pari a 18,5 miliardi di euro.

Da un lato, quindi, si può stimare un maggior gettito da imposta sostitutiva in misura di circa **2.960** milioni di euro, con un versamento in tre rate; dall'altro lato, emergerebbero perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa $18.500 / 10 \times 27,5\% = 508,8$ milioni di euro ai fini IRES e per circa $18.500 / 10 \times 5,2\% = 96,2$ milioni di euro ai fini IRAP.

Per quanto concerne il maggiore credito di imposta sulle DTA ex art. 2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, il credito di imposta stimato da dati dichiarativi risulta di circa **83,9** milioni di euro.

La normativa proposta prevede il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo da versare nel 2013 (la prima rata) e nel 2014 (la seconda e la terza rata); gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In base a tali disposizioni si riporta di seguito l'andamento di cassa:

Cassa	2012	2013	2014
Imposta sostitutiva	0,0	986,7	1.973,3

Credito di imposta	0,0	-83,9	-83,9
Totale proposta	0,0	902,8	1.889,4

in milioni di euro

Capo III Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

Art. 21 - Soppressione enti e organismi

Commi 1-9. Dispongono la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

L'operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione di tali misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Dall'operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali, previsti dal presente provvedimento, deriva una riduzione dei costi complessivi di funzionamento stimabile in non meno di 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404 milioni di euro nell'anno 2010 per il solo INPS. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell'Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi, etc.). Al netto delle spese per lavoro interinale, l'importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l'INPDAP, l'analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di 152 milioni di euro, mentre per l'ENPALS di 1,62 milioni di euro.

Tenuto conto, quindi, che gli enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché del progressivo processo di integrazione e di economie di scala presumibilmente crescenti nel corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione

corrispondono ai livelli minimi di economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell'ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23%, al 3,92% ed al 7,62% della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 5 dispone, alla lettera a), l'integrazione del Collegio dei Sindaci dell'INPS di due componenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie provenienti dall'INPDAP.

La lettera b) prevede che i restanti posti di componente del Collegio dei Sindaci dell'INPDAP non vengano soppressi, ma siano mantenuti ed attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al Ministero dell'economia e delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri.

Conseguentemente, si prevede l'adeguamento delle dotazioni organiche della dirigenza di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per un numero di posti attribuiti, rispettivamente, ai sensi della medesima lettera b).

L'operazione è neutra in termini di indebitamento netto, tenuto conto che avviene a compensazione tra sottosettori diversi. Dal punto di vista del saldo netto da finanziare, si determina un onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal trattamento economico da corrispondere in relazione ai nuovi posti di dirigente di prima fascia, in precedenza erogato dagli Enti di previdenza, pari a circa 1,5 milioni di euro annui, lordi a regime.

Commi 10-11. Prevedono la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (EIPLI) e il trasferimento delle relative funzioni, insieme alle risorse umane e strumentali, a soggetti costituiti o individuati dalle Regioni interessate. Le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 12. Viene prevista la soppressione del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Le funzioni, nonché le risorse umane e strumentali dei predetti enti sono attribuite al Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le attività concernenti la liquidazione degli enti soppressi, ivi inclusa quella svolta dai commissari, viene svolta con le risorse di bilancio disponibili.

Commi 13-21. Viene prevista la soppressione:

a) dell'Agazia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelle attinenti alla regolazione e alla vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) dell'Agazia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni sono trasferite al Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) dell'Agazia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Da tali operazioni conseguiranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per la realizzazione di economie di spesa a seguito della unificazione e razionalizzazione delle strutture amministrative.

In particolare:

L'Agazia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua è stata istituita dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Dalla soppressione dell'Agazia discende un risparmio per la eliminazione degli organi di amministrazione e controllo per complessivi euro 665.000 annui a decorrere dall'anno 2012 (in termini di saldo netto da finanziare), di cui euro 350.000 per i componenti del collegio; euro 65.000 per il collegio dei revisori; euro 250.000 per il direttore generale. L'effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in 0,37 milioni di euro annui.

La soppressione della Agazia per la sicurezza nucleare comporta il venir meno degli oneri già quantificati relativamente alle previsioni di cui alla legge n. 99 del 2009 nel periodo transitorio, ovvero prima che fossero affluiti i diritti che l'Agazia sarebbe stata tenuta ad applicare. Atteso che l'Agazia non è ancora operativa all'entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri per il funzionamento, quantificati in euro 1.205.000 per l'anno 2012 (ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n.73), possono essere scontati dai saldi di finanza pubblica. Per gli anni successivi, il finanziamento è attualmente previsto a carico delle imprese e pertanto nel mercato di riferimento e pertanto non possono essere ascritti ulteriori effetti sui saldi.

E' prevista altresì la soppressione dell'Agazia nazionale di regolamentazione del settore postale, costituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 2011, ai sensi dell'articolo 2 del

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.

Non sono associati risparmi di spesa per il venir meno degli Organi dell'Agenzia (peraltro in fase di *start-up*) in quanto il finanziamento della medesima è previsto mediante contribuzione da parte delle imprese del settore.

Si fa presente che le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle norme istitutive degli enti soppressi. Per il MISE la possibilità di avvalersi di personale in posizione di comando avviene, comunque, entro i limiti della dotazione organica vigente, senza dare luogo a situazioni soprannumerarie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle Risorse Idriche. Tale previsione si rende necessario in quanto detta Commissione, soppressa dall'articolo 10, comma 26, del decreto legislativo n. 70/2011, continuava ad operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Il relativo risparmio di spesa è compreso in quello conseguito per la soppressione dell'Agenzia.

Il comma 21, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dai commi da 13 a 20.

Art. 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

Comma 1. La norma è finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica e consente l'acquisizione dei dati di bilancio degli enti che, ancorché destinatari di contributi a carico del bilancio dello Stato o il cui patrimonio è costituito anche da apporti provenienti dallo Stato medesimo, non hanno obbligo di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. Nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e enti e degli organismi strumentali, viene previsto, con appositi regolamenti governativi, il riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La

disposizione, mirando a diminuire il numero dei componenti degli organi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, determina risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 3. Viene estesa alle Agenzie e agli enti e organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali la disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). La disposizione determina sicuri risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 5 Si prevede la proroga del termine per l'adozione dei regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico, che non determina effetti finanziari.

Commi 6-9. Le disposizioni in esame sostituiscono i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con i quali veniva soppresso l'istituto per il commercio con l'estero e disciplinato il conseguente trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Con la disciplina posta dal presente provvedimento, si prevede il trasferimento del personale dell'ente soppresso in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l'Agenzia si avvale del personale locale del soppresso ICE nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, poiché la soppressione dell'ICE, ai sensi dei commi 17 e seguenti dell'art. 14 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non avrebbe comportato risparmi di spesa, l'istituzione di una nuova Agenzia non comporta gli oneri che sarebbero conseguiti al venir meno di risparmi stimati. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l'ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le citate amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall'ente soppresso e a ciò destinate.

Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità

indipendenti e Province

Commi 1-2. Viene prevista la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di nove Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. Dalla disposizione derivano risparmi di spesa che, per ciascuna delle Autorità interessate, si produrranno in occasione dell'avvicendamento dei componenti o, in caso di cessazione contestuale, del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, considerato che il mandato dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (nominati nel 2005 per sette anni) scadrà nel corso del 2012 e tenuto conto della indennità prevista per ciascuno di essi, pari a circa 400 mila euro annui, è comunque possibile stimare prudenzialmente che dalla disposizione deriveranno risparmi non inferiori in termini di saldo netto da finanziare a 0,5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in circa 0,3 milioni di euro per il 2012 e 0,8 milioni per il 2013.

Commi 4 e 5. Sono previste modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala.

Comma 6. In relazione al secondo comma dell'articolo 47 della legge 24 aprile 1980 n. 146, viene disposto che per i componenti del Governo che non siano membri del Parlamento, il periodo di aspettativa previsto per i pubblici dipendenti è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento.

Al riguardo, si fa presente che trattasi di norma interpretativa, finalizzata a garantire la sistematicità delle disposizioni in materia, tenuto conto del fatto che, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive, la normativa vigente (d.lgs. n. 564 del 1996) già prevede l'istituto della contribuzione figurativa.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, fermo restando che la disposizione – che ha effetto solo sull'eventuale differenziale tra l'ultimo trattamento in godimento e il limite massimo previsto dall'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 - non determina effetti in termini di indebitamento

netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che, data l'esiguità del numero degli eventuali beneficiari, la stessa ha effetti non puntualmente quantificabili, ma comunque di entità tale da rappresentare meri arrotondamenti nell'ambito della finanza pubblica.

Comma 7 Si dispone che, ove la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa di cui all'art.1, comma 3, del D.L. 6.7.2011, n.98, convertito dalla L. 15.7.2011, n.111, non completi le attività previste dalla predetta disposizione entro il 31.12.2011, provvederà il Governo con apposito provvedimento d'urgenza.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 8-13. Coerentemente con quanto rappresentato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 138/2011, la riduzione del numero di consiglieri del CNEL da 70 a 68 determina risparmi che saranno quantificati a consuntivo. Le ulteriori disposizioni previste dai presenti commi disciplinano aspetti ordinamentali attinenti all'organizzazione del CNEL.

Commi 14-20. Viene previsto un intervento di carattere strutturale con riguardo all'assetto istituzionale delle Province, con misure che investono le funzioni gli organi.

In particolare si definiscono quali organi della Provincia il Consiglio provinciale (composto da non più di 10 membri) e il Presidente.

E' prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell'entrata in vigore delle leggi regionale o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse.

Considerando che le risorse umane, finanziarie e strumentali rimangono legate alle funzioni che si trasferiscono si ritiene di non stimare su tale versante risparmi di spesa (tali risparmi appaiono verosimilmente destinati a prodursi nel tempo, attraverso la futura razionalizzazione dell'assetto organizzativo e lo sfruttamento delle economie di scala).

Per quanto attiene i c.d. "costi della politica" che – da dati SIOPE - ammontano a circa 130 milioni di euro lordi , appare verosimile considerare una riduzione percentuale nell'ordine del 50%, considerando che rimarrebbero quali organi i Presidenti e i componenti del Consiglio e che dovrà essere assicurato un supporto di segreteria, come previsto dal comma 19.

Il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame -65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo.

Comma 22.Viene prevista la gratuità di tutte le cariche elettive degli enti territoriali non previsti dalla costituzione. La disposizione è analoga alla norma recata dall'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Alla norma non sono associabili

risparmi di spesa. Le economie contribuiscono a migliorare i saldi di bilancio degli enti destinatari della misura.

Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni

Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Articolo 24 (commi da 1 a 30)

Il sistema pensionistico italiano è strutturato, con riferimento alle regole di accesso, in base a uno schema che prevede sostanzialmente due canali: il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque superiore a un valore elevato). Trattasi di uno schema comune alla generalità dei Paesi europei. Questo schema prevede:

- statutory retirement age (**pensionamento vecchiaia ordinario**);
- early retirement (**pensionamento anticipato con anzianità contributive elevate**).

La disposizione in esame è diretta a prevedere una complessiva revisione del sistema pensionistico, comunque nell'ambito della predetta impostazione sistemica già presente nell'assetto vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa, con la finalità di:

a) accelerare l'entrata a regime di alcuni istituti già previsti dall'ordinamento, prevedendo:

- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 anche per i lavoratori che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996;
- l'accelerazione del processo di allineamento del requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario delle lavoratrici del settore privato a quello della generalità dei lavoratori. Sulla base della disposizione in esame tale allineamento è anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2018 anziché dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione. In tal modo è anticipato il raggiungimento del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori all'anno 2021 (anziché al 2026, in tal modo è stata adeguata la disposizione di garanzia già introdotta

dall'articolo 5 della legge n. 183/2011);

☒ dal 1° gennaio 2018 è incrementato di 1 anno anche il requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale allineandolo pertanto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario;

☒ il passaggio da una periodicità triennale ad una biennale sia dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita sia dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione con riferimento agli adeguamenti e agli aggiornamenti aventi decorrenza successiva a quelli decorrenti dal 1° gennaio 2019;

b) estendere dal 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici, anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;

c) razionalizzare le possibilità di accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario, innalzando in tal modo l'età media di accesso al pensionamento, prevedendo:

☒ *l'eliminazione* della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema *delle c.d. quote* con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;

☒ *l'incremento*, in via sostanziale rispetto all'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, *per i lavoratori uomini del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica di 1 anno se dipendenti e di 6 mesi se autonomi* (uniformando per tutti i lavoratori tale requisito contributivo), nel mentre per le lavoratrici dipendenti tale requisito contributivo viene sostanzialmente confermato e per le lavoratrici autonome vi è una riduzione sostanziale del requisito di 6 mesi. In via aggiuntiva, come precedentemente descritto, è prevista l'estensione a tale requisito contributivo dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, già previsto dall'ordinamento per i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Per i soggetti che hanno una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo e accedono al pensionamento anticipato con il requisito contributivo in esame e con età inferiore a 62 anni è prevista una riduzione del

2% l'anno di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni;

☒ per i soggetti nuovi assunti dal 1° gennaio 1996 la cui pensione è integralmente calcolata con il sistema contributivo in via ulteriore a quanto sopra rappresentato è consentito il pensionamento anticipato a 63 anni di età (nel 2012, poi adeguato agli incrementi della speranza di vita), a condizione che abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale;

- d) ***adeguare le aliquote contributive di finanziamento e di computo per i lavoratori autonomi;***
- e) ***istituire un contributo di solidarietà per i fondi speciali*** che hanno beneficiato di regole più favorevoli rispetto al sistema generale e adeguare l'ordinamento previdenziale delle casse dei liberi professionisti e dei regimi speciali;
- f) in considerazione della complessiva revisione del sistema pensionistico, ***semplificare e razionalizzare i diversi istituti:***

☒ ***per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario e per il pensionamento anticipato non si applica il regime delle decorrenze*** (c.d. "finestra"), conseguentemente sono stati rideterminati i livelli dei requisiti al fine di inglobare il posticipo originariamente implicito nel rinvio della decorrenza del trattamento;

☒ ***sono stati uniformati i requisiti di accesso al pensionamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi***, ciò comportando un anticipo di sei mesi per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi (uomini e donne) e di sei mesi per il pensionamento anticipato delle lavoratrici autonome;

☒ ***viene estesa la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi***, eliminando l'attuale limite minimo di tre anni presso ciascuna gestione;

☒ ***i coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo***, nel 2012 previsti fino all'età di 65 anni, ***sono estesi dal 1° gennaio 2013 per età fino a 70 anni;***

- g) con riferimento alla ***nuova disciplina dei requisiti di accesso*** prevedere esplicite ***deroghe***, di

seguito sintetizzate:

☒ è riconosciuta la *c.d. certezza dei diritti ai lavoratori che hanno già raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011*, i requisiti di accesso al pensionamento secondo la vigente normativa. Pertanto, ad essi non si applicano le nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e per i medesimi rimangono in vigore i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze previsti dall'ordinamento prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame;

☒ in ogni caso *anche per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/11* vengono previste *speciali esenzioni* dal nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per determinate categorie di lavoratori:

- a. in particolare è prevista l'applicazione della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame – nel limite di **50.000 unità** – ai lavoratori in mobilità, mobilità lunga, beneficiari di trattamenti a carico dei fondi di solidarietà, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di esonero (art. 72, comma 1, DL 118/2008), ai soggetti con in corso la prosecuzione volontaria;
- b. per *gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al dlgs n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote* con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;
- h) in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, la disposizione prevede una *deindicizzazione* totale *per il biennio 2012-2013* per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS.

Per i lavoratori iscritti al sistema pensionistico successivamente all'1/1/96 (sistema contributivo), l'articolo in esame prevede, in via ulteriore, la possibilità di accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico inferiore fino a 3 anni rispetto a quello di vecchiaia, purché il lavoratore abbia maturato un requisito contributivo minimo di 20 anni effettivi, e a condizione che possa vantare un

importo della prima rata di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nell'anno 2012), indicizzato con la media quinquennale del PIL nominale.

La soglia di 2,8 l'assegno sociale sostituisce, di fatto, per i soggetti in esame il requisito minimo di contribuzione dei 35 anni previsto dalla normativa precedente per l'accesso al pensionamento anticipato. Esso è stato determinato al fine di evitare, in media, un abbassamento dell'età di accesso alla pensione in via anticipata rispetto all'età di vecchiaia e assicurare altresì un analogo livello di adeguatezza delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Per quanto riguarda i requisiti anagrafici minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario è previsto, nel sistema contributivo, l'innalzamento del requisito contributivo minimo (da 5 a 20 anni) uniformandolo al regime misto e l'introduzione del limite di importo minimo di prestazione maturata per aver accesso al pensionamento (a 1,5 volte l'assegno sociale: tale nuovo limite è pari nel 2012 a circa 643 euro mensili).

Infine la disposizione prevede che i limiti di importo della prestazione da maturare per aver accesso al sistema pensionistico (rispettivamente 2,8 volte l'assegno sociale e 1,5 volte l'assegno sociale) previsti per l'anno 2012 sono annualmente rivalutati in base all'andamento del PIL nominale (media mobile degli ultimi 5 anni).

Più nel dettaglio il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato può essere sintetizzato nelle seguenti Tabelle.

Dalle complessive disposizioni di cui ai commi da 1 a 27 derivano i seguenti effetti finanziari:

Effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul prodotto interno lordo

In termini di riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL, dalle valutazioni sotto rappresentate degli effetti delle complessive disposizioni in esame, emerge una riduzione crescente nel tempo da circa 0,2 punti percentuali del 2012 a circa 1,4 punti percentuali nel 2020, per poi scendere a 0,9 punti percentuali nel 2030, a circa 0,2 punti percentuali al 2040 per poi azzerarsi attorno al 2045/2050.

Riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL (in punti percentuali)

2012	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0,2	0,9	1,4	1,1	0,9	0,5	0,2	0,0	0,0

Le valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Descrizione di dettaglio degli effetti finanziari delle disposizioni in esame

Commi da 1 a 20

Il complesso delle disposizioni dà luogo ai seguenti effetti finanziari:

(+ valori positivi per la finanza pubblica; - valori negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	-238	871	3.269	6.551	9.282	12.285	14.381
Al netto degli effetti fiscali	-240	852	3.215	6.418	9.114	12.062	14.084

Il profilo crescente successivamente al triennio 2012-2014 è sostanzialmente da attribuirsi all'andamento crescente delle economie derivanti dal complesso delle disposizioni di cui ai commi da

1 a 20. Nello specifico contribuiscono a tale profilo crescente: lo stratificarsi delle economie connesse alla soppressione del canale per il pensionamento anticipato c.d. quote, l'accelerazione, rispetto a normativa vigente, dell'allineamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato alla generalità dei lavoratori nonché il progressivo operare degli effetti dell'estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Tali misure interagiscono tra loro portando al posticipo del pensionamento cui, ovviamente, concorre anche l'incremento del requisito contributivo per i lavoratori uomini.

Il valore negativo del primo anno (2012) è da ascrivere ai seguenti aspetti:

- a) la riduzione di fatto di sei mesi del requisito anagrafico di accesso per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori autonomi e di sei mesi del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica per le lavoratrici autonome;
- b) la soppressione del regime delle decorrenze negli unici casi in cui permane un requisito congiunto anagrafico/contributivo (il pensionamento di vecchiaia con 20 anni di contribuzione) comporta che soggetti, peraltro di numerosità contenuta, che maturano nel 2012 il requisito contributivo minimo di 20 anni e sono in possesso di età anche superiori all'originario limite possono accedere al pensionamento nell'anno 2012 mentre con l'ordinamento precedentemente in vigore (c.d. "finestra") maturavano il diritto alla decorrenza nell'anno successivo;
- c) complessivamente l'onere per l'anno 2012 corrisponde a un anticipo medio di 6 mesi circa, per un complessivo numero di circa 25/30.000 soggetti per un importo medio di circa 15.000 euro;
- d) ad un ipotesi di inizio, anche se contenuto, degli effetti derivanti dalle misure estensive in materia di totalizzazione (comma 19)

Sul piano metodologico si precisa che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 non può che essere complessiva attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti sia i requisiti di accesso sia il sistema di calcolo.

Tuttavia, al fine di favorire una maggiore analisi e verifica degli effetti si è provveduto a attribuire in virtù del principio di sovrapposizione degli effetti le economie alle diverse voci di intervento come da sottoriportata Tabella:

Le valutazioni tengono conto:

- a) del limite numerico dei soggetti derogati dal nuovo regime dei requisiti di accesso (50.000) ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011. La distribuzione di tali soggetti, anche sulla base dell'esperienza relativa ad analoghe esenzioni, è stata imputata in via previsiva in 3 / 4 anni e complessivamente si è stimato che circa 15/18.000 utilizzino la deroga per evitare l'innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato, circa 20/25.000 utilizzino la deroga per evitare la soppressione del canale quota e il restante per evitare l'innalzamento del requisito contributivo per il canale indipendente dall'età anagrafica nel settore dei lavoratori dipendenti uomini;
- b) da un lato degli oneri comunque contenuti per l'estensione delle possibilità di totalizzazione (comma 19) e dall'altro delle economie conseguenti all'estensione per via diretta (comma 18 ultimo periodo) dei requisiti generali per l'accesso al pensionamento agli iscritti Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 488/1999;
- c) dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai c.d. lavori usuranti (dlgs n. 67/2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori).

Diverse disposizioni dell'articolo in esame hanno la finalità di raccordare la nuova disciplina con gli aspetti ordinamentali e regolatori del pubblico impiego (esenzione dei soggetti in esonero ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del DL 118/2008, raccordo complessivo con la disciplina di cui all'articolo 72 medesimo) fermo restando che l'articolo in esame si applica esclusivamente ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. Alla luce di quanto sopra evidenziato modesto (e comunque computato negli importi sopra rappresentati) è l'effetto di interazione con la normativa restrittiva in materia di turn-over delle PA, atteso che per gli anni 2012 e 2013 tale normativa prende come riferimento le cessazioni dell'anno precedente riferibili ad una regolamentazione sulla quale il presente articolo non interviene. Occorre inoltre considerare che non operando l'incremento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici, ne viene limitato comunque l'impatto nel pubblico impiego.

Con riferimento ad ulteriori parametri e basi tecniche adottate per le valutazioni si fa presente quanto segue:

☒ ***pensionamento di vecchiaia lavoratrici settore privato***: accelerazione allineamento dei requisiti alla generalità dei lavoratori - Le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:

- numero soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l'anno in media nel primo triennio (di cui circa 72.000 lavoratrici dipendenti in media (circa 68.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012) e circa 38.000 lavoratrici autonome (circa 42.000 con riferimento a coloro che maturano i requisiti nel 2012)), per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 mln di euro. I risparmi sono ovviamente valutati in termini differenziali a quanto già previsto a normativa vigente (inizio del processo nel 2014 per completarsi nel 2026);
- importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici autonome

☒ ***pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012***:

La disposizione è diretta ad estendere dal 2012 il metodo di calcolo contributivo con lo schema del pro-rata (vale a dire sulle anzianità contributive maturare a decorrere dal 1° gennaio 2012) anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995.

La disposizione, finalizzata ad armonizzare le regole di calcolo della pensione tra le diverse coorti di lavoratori nel rispetto dei principi introdotti dalla legge n. 335/95 (c.d. "riforma Dini"), ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario che soggettivo atteso che:

- buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 hanno già acceduto al pensionamento;
- la misura prevede il principio del pro-rata, pertanto il metodo di calcolo contributivo è applicato esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per le anzianità contributive pregresse è mantenuto il calcolo con il sistema retributivo;
- in ogni caso i lavoratori interessati, per effetto degli ultimi interventi normativi adottati (dalla legge n. 243/2004 e successivi), accedono al pensionato ad età più elevate (progressivamente crescenti secondo quanto previsto dalla

normativa vigente sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle decorrenze) caratterizzate, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo;

- i lavoratori interessati (in buona parte coloro che maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni dal 2011/2012, atteso che coloro che maturano dal 2012 un'anzianità contributiva inferiore a 35 anni sono già soggetti al sistema contributivo pro-rata, il c.d. sistema "misto" avendo un'anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni di contributi) registrano l'applicazione del sistema di calcolo contributivo per un periodo molto limitato dell'attività lavorativa;
- i lavoratori che sono interessati dall'applicazione della disposizione in esame con riferimento al periodo maggiore della propria storia contributiva (in buona parte i soggetti che maturano i 35 anni di anzianità contributiva nel 2011/2012 e accedono al pensionamento a seguito della maturazione del requisito superiore a 40 anni di contributi) invero registrano un significativo contenimento dell'impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è ai medesimi lavoratori riconosciuto l'incremento del trattamento (per più di 1 anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito (40 anni di anzianità) e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto, invece, con il sistema retributivo (il quale prevede il conseguimento dell'importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva);
- stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per decorrenti a inizio anno): circa 0,8% per il 2013, circa 1,5% per il 2014; circa 2% per il 2015, circa 2,6% per il 2016 , circa il 3,2% per il 2017 e circa il 4,0% per il 2018;
- nella valutazione si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa nonché degli effetti conseguenti all'estensione del coefficiente di trasformazione fino all'età di 70 anni;
- stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro (2012)

☒ ***interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica (canale anzianità contributiva)***

- estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita: la disposizione è diretta ad estendere dal 1° gennaio 2013 anche al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica l'adeguamento all'incremento della speranza di vita già previsto per i requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico italiano. Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della norma in esame si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi dal 2013, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore; per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale. Nella valutazione si è tenuto conto di tali parametri e stime:
- Numero soggetti interessati con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno: circa 135/140.000 nel 2013, poi crescente anche per l'effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell'articolo in esame (tra cui la soppressione del canale c.d. quote);
- importo medio pensione: circa 27.800 euro (2013)
- riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima dell'1/1/2012 in ragione del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni: è stato computato solo l'effetto importo (riduzione del trattamento) e prudenzialmente non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento per evitare o contenere la riduzione (anche per la possibilità insita nell'ordinamento di poter comunque recuperare la stessa accedendo, ad esempio, all'istituto del cumulo tra reddito e pensione). E' stato computato l'effetto fiscale indotto;
- incremento dell'anzianità contributiva minima per i lavoratori se dipendenti uomini (1 anno) e se autonomi uomini (6 mesi). Ai fini della valutazione si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla

collettività in esame attorno al 30%

☒ *soppressione per il pensionamento anticipato del c.d. canale quota (il pensionamento dopo aver maturato 35/36 anni congiuntamente ad un'età anagrafica)*

- la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una collettività media di circa 70.000 (2014) in parte crescenti nel tempo ed un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nell'anno 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l'operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del presente articolo

☒ *incremento di un anno del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale dal 1° gennaio 2018*

- la stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d'anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell'accesso per circa 40.000 soggetti per un importo medio di circa 6.000 euro su base annua.

Comma 25

La disposizione è diretta a prevedere per il biennio 2012-2013 la deindicizzazione totale per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS.

La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2011: 6.088,5 euro annui (468,35 euro mensili);

b) tasso di indicizzazione:

☒ anno 2012: 2,6%;

☒ anno 2013: 1,9%

c) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione:

Per i trattamenti fino a 5 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	
	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	90%

Per i trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	<u>biennio 2012-2013</u>	<u>Dal 2014</u>
	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	70%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	0%	90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS	0%	75%

d) normativa in materia di indicizzazione a seguito dell'entrata in vigore della presente disposizione:

Per i trattamenti fino a 2 volte il trattamento minimo: rivalutazione confermata al 100%;

Per i trattamenti superiori a 2 volte il trattamento minimo:

Fasce di importo	<u>biennio 2012-2013</u>	<u>Dal 2014</u>
	Coefficienti	Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)	0%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)	0%	90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS	0%	75%

La disposizione prevede la clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di

importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

e) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011 - stime anni 2011 e 2012:

☒ anno 2011: circa 240,5 mld di euro;

☒ anno 2012: circa 247,8 mld di euro

f) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a due volte trattamento minimo INPS: circa 76,5%;

g) elasticità media all'indice di rivalutazione per le pensioni interessate per il biennio 2012-2013: 81,5% circa, tenendo conto della disposizione di cui all'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011, già scontata a legislazione vigente;

h) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

i) la valutazione tiene anche conto dell'effetto, peraltro di dimensioni contenute, di sterilizzazione del meccanismo di deindicizzazione derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia (valori in mln di euro):

Comma 21 – Contributo di solidarietà dei fondi speciali

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo, non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

Sulla base dei seguenti parametri e valutazioni che tengono conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle specifiche gestioni presso l'INPS interessate dalla disposizione:

☒ di un'aliquota marginale media fiscale

derivano le seguenti maggiori entrate (in mln di euro):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Maggiori entrate contributive (al lordo effetti fiscali)	115	116	117	118	119	120	0
Maggiori entrate contributive (al netto effetti fiscali)	72	73	74	74	75	76	0

Commi 22 e 23

Le disposizioni sono dirette a prevedere l'incremento delle aliquote di finanziamento e di computo degli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi presso l'INPS: artigiani, commercianti e cdc.

A seguito della disposizione le aliquote risultano così rideterminate:

Gestione Commercianti (*)

Anno	Aliquota prima fascia di reddito	Aliquota ulteriore fascia di reddito
2011	20,0%	21,0%
2012	20,3%	21,3%
2013	20,6%	21,6%
2014	20,9%	21,9%
2015	21,2%	22,0%
2016	21,5%	22,0%
2017	21,8%	22,0%
dal 2018	22,0%	22,0%

(*) A tali aliquote deve essere aggiunta la misura del 0,09% (a carattere comunque temporaneo) per il finanziamento del fondo di razionalizzazione della rete commerciale (per l'erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l'attività commerciale).

Gestione Artigiani

Anno	Aliquota prima fascia di reddito	Aliquota ulteriore fascia di reddito
2011	20,0%	21,0%
2012	20,3%	21,3%
2013	20,6%	21,6%
2014	20,9%	21,9%
2015	21,2%	22,0%
2016	21,5%	22,0%
2017	21,8%	22,0%
dal 2018	22,0%	22,0%

Gestione CDCM

Aliquote di finanziamento

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21anni	Minore di 21 anni
2012	20,6%	18,4%	17,7%	14,0%
2013	20,9%	19,0%	18,1%	15,0%

2014	21,2%	19,6%	18,5%	16,0%
2015	21,5%	20,2%	18,9%	17,0%
2016	21,8%	20,8%	19,3%	18,0%
2017	22,0%	21,4%	19,7%	19,0%
dal 2018	22,0%	22,0%	20,0%	20,0%

Aliquote di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	20,6%
2013	20,9%
2014	21,2%
2015	21,5%
2016	21,8%
2017	22,0%
dal 2018	22,0%

Sulla base di un monte redditi stimabile complessivamente per l'anno 2012 in circa 80 mld di euro per i lavoratori interessati e tenendo conto dell'effetto fiscale indotto computato con il meccanismo del saldo/acconto conseguono le seguenti maggiori entrate per la finanza pubblica:

Maggiori entrate contributive (valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	245	501	768	1.045	1.307	1.600	1.904
Al netto degli effetti fiscali	245	413	621	837	1.036	1.268	1.510

Gli effetti di onerosità in relazione alla maggiore spesa pensionistica conseguente dagli incrementi delle aliquote di computo sono inglobati nelle valutazioni degli effetti sulla spesa pensionistica delle complessive disposizioni contenute nell'articolo in esame.

La disposizione prevede la istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi favore dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 per l'importo di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013 per l'importo di 300 mln di euro. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

Dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari (valori in mln di euro):

2012	2013	dal 2014
-200	-300	-300

Commi 28, 29 e 30

Le disposizioni sono dirette:

- a) prevedere (**comma 28**) una Commissione che effettui, entro il 31 dicembre 2012, valutazioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, su possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo nonché eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni;
- b) prevedere (**comma 29**) l'elaborazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, di un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale, anche attraverso la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza;

Le disposizioni in esame non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto tali attività devono essere espletate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il **comma 30** prevede l'istituzione, da parte del Governo di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica,

atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa conseguente dovrà essere tale da garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Il Comma 31, in materia di tassazione ordinaria per TFR di importo elevato, dispone che sulle somme eccedenti un milione di euro delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del TUIR, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali è determinata in deroga ai criteri indicati nell'articolo 19 del medesimo TUIR, applicando la tassazione ordinaria.

La legislazione vigente prevede che tali somme siano assoggettate a tassazione separata.

Ai fini della presente valutazione sono state effettuate elaborazioni sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui delle somme in oggetto superiori a un milione di euro siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 milioni di euro.

Si stima quindi una base imponibile pari a 100 milioni di euro (0,5 X 200). Applicando la differenza media, pari al 3%, di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di **+3 milioni di euro**. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale di competenza annua pari rispettivamente a +1,2 e +0,4 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):

	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+5,25	+3	+3
Addizionale regionale	0	+1,2	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	+0,55	+0,4	+0,4
Totale	0	+7,0	+4,6	+4,6

Capo V Misure per la trasparenza, l'emersione e la riduzione del debito pubblico

Art. 25 - Riduzione del debito pubblico

Il sistema delle aste di cui alla Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE, dal 2013, riveste un ruolo centrale all'interno del pacchetto energia-clima poiché le aste

produrranno ricavi per i Paesi Membri che potranno concorrere a finanziare le altre misure di riduzione delle emissioni.

Da stime preliminari, considerando uno scenario low (prezzo delle quote stimato in 8,34 e 8,94 euro, come da quotazione del mercato ECX future, scadenza dicembre 2012 e dicembre 2013) è possibile valutare prudenzialmente ricavi derivanti dalle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica nell'ordine di 780-840 milioni annui negli anni 2013 e 2014, considerando che le quote a disposizione dell'Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni.

La norma prevede che una quota dei proventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'economia, viene destinata al fondo ammortamento titoli di Stato al fine di consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari mondiali circa la volontà dell'Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito nell'attuale particolare situazione di turbolenza che li attraversa.

Nelle more della definizione della suddetta quota da parte del suddetto DPCM, al momento non vengono prudenzialmente registrati i conseguenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

La norma prevede la prescrizione con decorrenza immediata delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione. Le risorse rivenienti allo Stato da detta prescrizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. La quantificazione di tali risorse sarà possibile all'esito dell'operazione e, comunque, per le regole di contabilità nazionale, queste non rappresentano un'entrata avente effetti migliorativi dell'indebitamento netto.

Art. 27 - Dismissioni immobili

Le norme recate dall'art. 27 si prefiggono l'obiettivo di velocizzare ed ottimizzare il corretto utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato ed agli enti territoriali, attraverso un'ampia gamma di strumenti, intervenendo anche su aspetti procedurali per una loro semplificazione. Tra l'altro, tale ottimizzazione, da un lato, fa emergere in modo più chiaro la parte del patrimonio immobiliare utilizzata per finalità istituzionali e, da un altro lato, agevola e velocizza la 'trasformazione' degli altri immobili in risorse finanziarie.

Il comma 1 introduce l'art. 33-bis al D.L. n. 98/2011, sostanzialmente affidando all'Agenzia del Demanio – gestore *ex lege* dei beni immobili statali, in virtù dell'art. 65 del decreto legislativo n. 300/1999 – il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali, unitamente agli enti vigilati, conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli immobili. L'Agenzia del Demanio, poi, oltre a verificare la fattibilità dell'operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore, e seleziona con procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati partecipanti. Se del caso, l'Agenzia può avvalersi di soggetti terzi specializzati nel settore.

I rapporti tra Agenzia del Demanio ed i partecipanti sono regolati con apposito atto, dove è contenuta anche la ripartizione delle spese sostenute nel caso di annullamento dell'iniziativa.

I beni conferiti alla società, comunque, mantengono il regime giuridico loro proprio, a garanzia del rispetto dell'uso pubblico eventualmente preesistente.

La disciplina introdotta, anche attraverso il collocamento delle partecipazioni o delle quote dei fondi, consente, una volta valorizzati i beni immobili, il conseguimento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica. Entrate che si è ritenuto prudente non quantificare, attesi i tempi non immediati di realizzazione delle iniziative e l'opportunità di attendere la concretizzazione dei proventi medesimi.

Di converso, non sono ascrivibili effetti finanziari negativi dalla disposizione, in considerazione del fatto che la stessa prevede espressamente l'espletamento delle nuove attività da parte dell'Agenzia del Demanio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 33-bis, comma 1) nonché nel limite delle risorse finanziarie disponibili (art. 33-bis, comma 3). In quest'ultimo caso, l'eventuale insorgenza di oneri è strettamente legata ad una realizzazione ben più consistente di entrate, in modo da conseguire un delta ineludibilmente positivo.

Le disposizioni contenute nell'art. 33-bis, comma 6 chiariscono che l'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è ricompreso nei fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pertanto da questa non derivano effetti finanziari negativi, mentre quelle del comma 7, tendono a perfezionare e rendere più agevole il procedimento disciplinato dall'art. 58 del D.L. n. 112/2010, in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali.

Il comma 2 si pone il fine di realizzare una migliore cooperazione e pianificazione delle iniziative in materia di territorio da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Soprattutto alle Regioni – ma nel caso di territori più circoscritti l'iniziativa può essere anche a livello locale – è

affidato il compito di promuovere iniziative volte alla formazione di programmi unitari di valorizzazione per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili pubblici. Attraverso i programmi unitari di valorizzazione, gli immobili individuati devono trovare un'adeguata valorizzazione in coerenza con lo sviluppo territoriale, fungendo anche da elemento di stimolo ed attrazione di investimenti.

Nel caso la valorizzazione degli immobili appartenenti allo Stato comporti la loro vendita, una parte del ricavato compresa tra il 5 ed il 15% è corrisposta a richiesta all'ente territoriale interessato.

Per lo Stato, le attività sono curate dall'agenzia del Demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, poi, delinea gli aspetti procedurali, ponendo esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oltre a dettare specifiche regole per gli immobili in uso al Ministero della Difesa.

Le norme introdotte, mentre non recano effetti finanziari negativi in virtù delle cautele dalle stesse previste, sono suscettibili, per un verso, di generare maggiori entrate dirette derivanti dalla vendita di immobili e, per un altro verso, di stimolare o potenziare eventuali investimenti per lo sviluppo del territorio, incrementando altresì i servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli inerenti alle politiche abitative.

Evidenti ragioni di cautela, sostenute dalla difficoltà di stimare gli effetti positivi sull'economia e, di riflesso, sulla finanza pubblica, impongono di non quantificare le possibili maggiori entrate.

Il comma 3 apporta una serie di modifiche all'art. 7, comma 1, della legge n. 183/2011 per migliorarne gli aspetti applicativi e precisarne meglio la portata. Non sono ascrivibili alla modifica recata riflessi finanziari significativi.

Il comma 4 interviene sull'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009, modificando sostanzialmente la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato.

Si prevede, infatti, la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che alla stipula dei contratti di locazione e al rinnovo di quelli in scadenza, previo nulla osta dell'Agenzia del demanio, nonché al pagamento dei relativi canoni di locazione provvedono le amministrazioni interessate.

Non sono ascrivibili alla modifica recata dalla disposizione in parola riflessi finanziari attesi

la natura compensativa delle variazioni da apportare negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

Il comma 5 modifica alcune previsioni concernenti la normativa sul cd. Manutentore unico di cui all'art. 12 del .L. n. 98/2011. Si tratta di modifiche di natura procedimentale che non recano effetti finanziari. In particolare, è previsto lo slittamento al 1 gennaio 2013 del termine a partire dal quale sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato ed altri adempimenti in materia; si prevede, altresì, che gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni siano comunicati all'Agenzia del Demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

Il comma 6 reca norme di carattere sostanzialmente procedimentale, inerenti ad alloggi di proprietà statale, prevedendo il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione. Gli effetti finanziari previsti si stimano come trascurabili.

Il comma 7 contempla una serie di interventi volti a razionalizzare talune specifiche procedure, senza impatti finanziari negativi, prevedendo anche la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 9 è norma ordinamentale, volta a superare la rigida prescrizione, nell'ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale.

Commi 9-17. Le disposizioni introducono la possibilità, per il Ministero della giustizia, di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari.

Vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni volte a coinvolgere gli enti locali per velocizzare l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché volte a realizzare la sdemanializzazione degli eventuali immobili demaniali, d'intesa con l'Agenzia del Demanio.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta potranno sussistere esclusivamente in favore dell'amministrazione statale, e che gli eventuali oneri economici per le attività di stima dei beni oggetto di permuta e di selezione delle proposte di permuta, affidate a società partecipata al 100% dal Tesoro, in qualità di contraente generale, sono posti esclusivamente a carico

dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi.

Inoltre, onde evitare che la spesa di progettazione e costruzione dell'immobile incida sui conti della P.A. configurandosi di fatto come un investimento a carico dello Stato, è espressamente stabilito che, in caso di permuta con immobili di nuova costruzione, gli stessi devono essere realizzati da soggetti esterni alla P.A. e che, al fine di allocare il rischio dell'investimento su questi ultimi, gli oneri di finanziamento e di costruzione sono posti a loro carico, insieme alle eventuali penalità da corrispondere per le opere non conformi alla proposta.

Capo VI Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Comma 1. Determina effetti positivi per 2.085 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2011 l'aliquota di base della addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento. L'incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

Al fine di stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

Comma 2. Determina effetti positivi per 130 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma stabilisce che la nuova aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF introdotta dal comma 1 e pari a 1,23 per cento si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il maggior gettito della regione Siciliana, pari a 130 milioni, determina una riduzione del fondo sanitario nazionale per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza

pubblica.

Comma 3. Determina effetti positivi per 920 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2012, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le autonomie speciali e i comuni delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, rispettivamente, un contributo di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui.

Il comma prevede, inoltre, che fino alla emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42/2009, al fine di garantire il contributo di 920 milioni, tale importo, al netto del recupero già effettuato a valere sul fondo sanitario della regione Siciliana per 130 milioni, è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009.

Comma 4. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma sopprime il termine entro il quale attivare le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Comma 5. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La presente disposizione è rivolta a precisare che le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna Regione dall'incremento dell'aliquota IRPEF.

Comma 6. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, nel chiarire che le quote del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza), accantonate in attuazione dell'articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 112/2008, rimangono indisponibili, fino al verificarsi delle condizioni che ne consentono la relative erogazione in favore delle Regioni, dispone che, in mancanza di erogazione, restino accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio. Infatti, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 68, della legge 191/2009) una quota del predetto finanziamento viene erogata alle regioni solo in seguito alla verifica positiva di una serie di adempimenti in ambito sanitario, effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti

di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Comma 7. Determina effetti positivi per 1.450 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché, per i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo pari a 1.450 milioni di euro annui.

Comma 8. Determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

I commi 9, 10 e 11. Non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

I commi 9 e 10 sono esclusivamente finalizzati a disciplinare i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 tra i singoli enti locali. Il comma 11, invece, fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.

Capo VII Ulteriori riduzioni di spese

Art. 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rafforzano il ruolo di Consip S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163/2006, cui possono rivolgersi le amministrazioni centrali incluse nell'elenco ISTAT delle P.A., per i contratti sopra soglia comunitaria, e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni.

In tal modo sarà possibile ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle predette amministrazioni, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del contenzioso nonché economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni. Pertanto, le disposizioni in esame determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Per quanto riguarda gli interventi sull'editoria, il comma 3 stabilisce, allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, la cessazione del sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013.

Per tale finalità, è prevista l'adozione, da parte del Governo, di un regolamento di modifica del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in vista della cessazione del sistema di contribuzione diretta, la riduzione della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dei beneficiari, nonché risparmi nella spesa pubblica; i risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati ad interventi del settore. Tenuto conto che i suddetti risparmi potranno essere valutati solo in esito alla definizione del suddetto regolamento, al momento si ritiene prudenzialmente di non considerare effetti positivi sui saldi.

Capo VIII Esigenze indifferibili

Art. 30 - Esigenze indifferibili

Al comma 1, si modifica il comma 18 dell'articolo 33 della legge di stabilità per l'anno 2012, che disponeva il finanziamento (700 milioni di euro) della partecipazione italiana a missioni internazionale per il primo semestre del predetto anno; la modifica che si intende apportare è diretta a consentire la prosecuzione di tale partecipazione stanziando le risorse per l'intero anno, con un maggior onere di 700 milioni di euro in relazione al secondo semestre 2012. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto

dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio e già finalizzate per il trasporto pubblico locale per assicurare nelle regioni i necessari servizi da parte di Trenitalia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di utilizzo di risorse iscritte in conto residui già previste a legislazione vigente.

Il successivo comma prevede un'autorizzazione di spesa a favore della dotazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di 800 milioni annui a decorrere dal 2012 che vanno ad aggiungersi ai 400 milioni annui già previsti a legislazione vigente, nel fondo istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 2817) che dovrebbe essere utilizzato per la copertura dei contratti di servizio. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

Il comma 4 prevede il rifinanziamento delle risorse destinate all'AGEA per 40 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, che presenta la necessaria disponibilità.

Comma 5 La norma è relativa al Dipartimento della protezione civile e riguarda le esigenze per la gestione della stessa per l'anno 2012, per la quale le risorse già iscritte in bilancio a favore del Fondo per la protezione civile sono insufficienti per far fronte ai complessivi oneri connessi alla predetta gestione. Pertanto, al fine di permettere il mantenimento di un livello di operatività minimo delle strutture della protezione civile si incrementa il suddetto Fondo, per l'anno 2012, di 57 milioni di euro. Ai fini della copertura è prevista l'utilizzazione delle risorse che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per l'anno 2012. Ciò, tenuto anche conto della possibilità da parte della PCM di programmare la ripartizione delle complessive risorse per le finalità previste al citato articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 in misura ritenuta comunque compatibile con le future richieste delle Amministrazioni interessate.

Comma 6 Si prevede un contributo annuo, a decorrere dal 2012, a favore dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca, per complessivi 2 milioni di euro, coperto a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n.34 del 2011 per le spese di manutenzione e

conservazione dei beni culturali. È evitata la dequalificazione della spesa dal momento che la norma prevede espressamente che siano utilizzate, per la finalità in parola, le risorse di cui al predetto decreto destinate alla spesa di parte corrente.

Comma 8 La disposizione, nel confermare che il MIBAC è escluso dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale dirigenziale di 2^a fascia e delle Aree, previste dall'art. 2, commi 8-bis e 8-quater del D.L. n. 194/2009 e dall'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 138/2011, autorizza il medesimo ministero, come già avvenuto per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dl 34/2011 convertito dalla legge 75/2011, ad effettuare, per gli anni 2012 e 2013, assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nei limiti comunque della facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto per le norme relative alle riduzioni delle dotazioni organiche di cui alle predette disposizioni non sono stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica, mentre per le assunzioni sono previste, per gli anni 2012 e 2013, solo peculiarità procedurali volte a consentire al MIBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell'ambito, come già evidenziato, dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (20 per cento delle economie da cessazione avvenute nell'anno precedente e delle unita` cessate).

Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I – Liberalizzazioni

Art. 31 – Esercizi commerciali.

La modifica all'articolo 3, comma 1, d.l. n. 223 del 2006, mira a rendere permanente nonché ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica. Ciò al fine di favorire le vendite ed il conseguente rilancio delle connesse attività commerciali, agevolando quindi la ripresa dei consumi e con essa l'economia nazionale dei territori. Introduce, inoltre, come principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 32 – Farmacie.

Si introduce la facoltà di vendita di medicinali all'interno degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali.

La disposizione, al fine di rafforzare la soppressione delle limitazioni all'esercizio delle attività professionali già previste dall'art. 3, d.l. 138/2011 e art. 10 legge 183/2011, dispone:

- lettera a): l'abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del dl 138/2011.
- Lettera b): la riduzione a 18 mesi dei tempi del tirocinio per l'accesso alla professione.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

La disposizione è volta a realizzare compiutamente la libertà dei mercati, disponendo che la disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale, artigianale, autonoma o professionale) debba essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento ed abrogando, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l'esercizio dell'attività economica, nonché le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Inoltre, il **comma 5** prevede il parere obbligatorio dell'Antitrust sui disegni di legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche. Si tratta attività istituzionale di tale Autorità, già prevista dall'art. 22 della legge 287 del 1990, come facoltativa.

Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35- Potenziamento dell'Antitrust

La disposizione amplia i poteri che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare nell'ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia Amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza. Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

La disposizione è volta a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio, vietando ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai vertici delle strutture organizzative, di assumere incarichi in imprese tra loro concorrenti o controllate.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti

La disposizione mira a risolvere le difficoltà incontrate dal processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, anche alla luce delle infrazioni comunitarie cui è sottoposta l'Italia per il mancato o non corretto recepimento delle direttive di settore.

Posta la necessità di affidare il compito di regolazione ad una autorità amministrativa indipendente e ritenendo opportuno non crearne di nuove nell'ottica del contenimento della spesa,

viene demandato ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di individuare l'autorità competente tra quelle già esistenti.

La norma indica due principi ai quali devono conformarsi i regolamenti: l'individuazione dell'Autorità e l'attribuzione ad essa di una serie di funzioni partitamente elencate.

L'articolo, inoltre, stabilisce che l'Autorità è tenuta a rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere circa lo stato del processo di liberalizzazione.

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze previste si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio.

Art. 38 - *Misure in materia di politica industriale*

La disposizione interviene sulla disciplina del Fondo Rotativo per il sostegno alle Imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito dalla Legge 311/2004 presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, modificando il comma 355 dell'art. 1 dalla legge n. 311/2004 al fine di:

- Lettera a) stabilire che le risorse del FRI possano essere destinate anche a interventi per i quali non siano previsti stanziamenti a legislazione vigente.
- Lettera b) inserisce i progetti di innovazione industriale di cui all'art. 1 c. 842, legge 296/2006, tra gli interventi prioritari nella destinazione delle risorse del FRI.

Le modifiche normative non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui il FRI già dispone.

Art. 39 - *Misure per le micro, piccole e medie imprese e per l'internazionalizzazione delle imprese*

Commi 1-7

Le norma proposta è volta ad un complessivo efficientamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività dello strumento. L'efficientamento riguarda, tra l'altro:

- la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo;
- la misura dell'accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio;
- l'innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro, fissati dal DM 9 aprile 2009),
- la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la disponibilità

Le modifiche, demandate per lo più a decreti attuativi, saranno adottate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come peraltro precisato espressamente al comma 2 della disposizione.

Art. 40 - *Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese*

Comma 1 – *Semplificazione delle modalità di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive.* La norma è volta a semplificare gli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettive tramite una modifica dell'art. 109 TULPS. Prevede la soppressione della scheda cartacea sottoscritta dal cliente in quanto l'obbligo informativo è soddisfatto dalla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza a cui sono obbligati i gestori .

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 - *Semplificazioni in materia di tutela della privacy.* In attuazione della normativa europea (direttiva 95/46/CE), la norma prevede l'esclusione delle persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 .

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 – *Lavoratore straniero* la disposizione è volta a semplificare la disciplina che regola l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 – *Semplificazione in materia di tenuta del registro dei lavoratori.* Prevede che il libro unico del lavoro debba essere compilato dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del mese successivo, come previsto a legislazione vigente.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 – *Semplificazione degli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti*

inquinati. La norma introduce la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 6 – *Semplificazione degli adempimenti delle imprese di auto-riparazione*. La norma introduce misure di semplificazione per le imprese di auto-riparazione abrogando il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 30 luglio 1997 n. 406 in materia di dotazione di attrezzature e strumentazioni delle medesime imprese.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 7 – *Semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V.* La norma introduce modifiche all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 relativamente alla messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti e per i rivenditori finali.

La norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 8 – *Semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività*. La norma introduce semplificazioni per talune categorie che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo in relazione agli adempimenti connessi al trasporto ed all'obbligo di registrazione e comunicazione al Catasto dei rifiuti.

Comma 9 La norma è di carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica. Si introduce l'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali ferma restando l'attività autorizzatoria prevista dal D.lgs. 42/2004, e con la responsabilizzazione del dichiarante, garantita dai controlli previsti *ex lege* e dalle conseguenze in caso di false dichiarazioni. Non sono ascrivibili effetti finanziari alla norma

Capo IV – Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Articoli da 41 a 47

Le disposizioni contenute agli articoli da 41 a 47 non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica.

Si riporta in ogni caso una breve descrizione delle disposizioni.

Art. 41 - Misure per le opere di interesse strategico

Comma 1 (Programmazione delle opere di interesse strategico e azioni di coordinamento)

La disposizione modifica l'articolo 161 del codice dei contratti pubblici, ridefinendo modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, per permettere la selezione di opere che possono essere realizzate via prioritaria, con particolare riferimento alle opere finanziabili con l'apporto di capitale privato.

Comma 2 (Approvazione unica del progetto sul preliminare e verifiche relative all'avanzamento dei lavori)

Con la proposta, di carattere semplificatorio ed acceleratorio, si intende ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell'infrastruttura, quantificabile in un periodo di almeno 6 mesi/un anno e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali. Il comma 2 infatti si introduce un nuovo articolo nel codice dei contratti pubblici volto a consentire che l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico, possa intervenire, su richiesta Ministero delle infrastrutture e trasporti sul progetto preliminare qualora sia assicurata la copertura integrale del progetto. La disposizione prevede la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l'approvazione del progetto definitivo.

Comma 3 (Riduzione termini utilizzo risorse deliberate dal CIPE per le opere pubbliche)

Al fine di fissare tempi certi per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati per opere pubbliche, è previsto che in caso di criticità procedurali che non permettano adozione del decreto di utilizzo dei contributi pluriennali, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE e, per le opere di interesse strategico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca la circostanza al Consiglio dei Ministri per le successive conseguenti determinazioni; gli stessi effetti sono previsti per la mancata formalizzazione e trasmissione delle delibere CIPE alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla seduta in cui viene assunta la delibera.

Art. 42 - Misure per l'attrazione di capitali privati

Comma 1 (cessione immobili)

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche) ampliando la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. A tutela del patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare una preventiva di convenienza economica volta a garantire un'efficiente azione amministrativa ai fini dell'utilizzo del bene a titolo di prezzo.

Commi 2-3 (Anticipo della fase di gestione nelle concessioni)

La disposizione intende favorire l'apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche intervenendo sul codice dei contratti pubblici, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l'ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione.

Ciò consente al concessionario di anticipare l'acquisizione dell'afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l'onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario per ottenere la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento.

Commi 4-5 (Durata delle concessioni di costruzione e gestione di opere di importo superiore a un miliardo di euro)

La disposizione intende favorire lo strumento della concessione per le grandi opere che richiedono l'impiego di ingenti capitali e per le quali il rientro dell'investimento non può che avvenire nell'arco di un lungo periodo temporale, intervenendo sull'articolo 143 del codice dei contratti pubblici prevedendo che, in caso di concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni esclusivamente per consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario. E' previsto che la disposizione sia applicabile solo ai nuovi affidamenti di concessioni.

Commi 6 e 7 (ISVAP – riserve tecniche)

La disposizione tende ad attrarre capitale privato nella realizzazione delle opere pubbliche, introducendo la possibilità per le imprese di assicurazioni utilizzare a copertura delle “riserve tecniche”, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

Comma 8 La proposta estende la norma sul *project financing*, prevista dalla legge di stabilità 2012 per le opere autostradali, anche alle infrastrutture portuali e ferroviarie.

Trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione in esame si configura come una rinuncia a maggior gettito, in considerazione della chiara finalità della normativa di incentivare i suddetti investimenti infrastrutturali. E' ragionevole ritenere che a legislazione vigente (in mancanza della norma esaminata) tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero e, pertanto, per tali fattispecie allo stato attuale nessun effetto di gettito è scontato in bilancio. L'unico eventuale riflesso oneroso riguarda l'adempimento degli obblighi comunitari, in riferimento all'IVA UE. Si tratta, comunque, di un effetto negativo potenziale non quantificabile e, in ogni caso, da considerarsi ragionevolmente di trascurabile entità.

Comma 9 Si prevede che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, siano riassegnate allo stato di previsione della spesa del suddetto Ministero e non restino più acquisite all'erario. Tenuto conto dell'andamento dei versamenti in entrata effettuati negli ultimi anni in favore di beni e attività culturali, si stima prudenzialmente un onere annuo, a decorrere dal 2012, che è pari a 500.000 euro e che viene coperto con le maggiori risorse derivanti dal presente decreto.

Art. 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure riduzione dei costi e altre misure

Commi 1-4 (semplificazione aggiornamenti convenzioni autostradali)

Si introduce una disciplina semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale MIT/MEF, tranne i casi in cui gli aggiornamenti o le revisioni comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o riguardino aspetti di carattere regolatorio e serve l'acquisizione dei pareri del CIPE e del Nars.

Comma 5 (concessione di costruzione e gestione stradale)

La norma è tesa a garantire maggiore concorrenzialità per l'affidamento delle concessioni autostradali di gestione specificando che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione.

Comma 6 (impianti tecnologici autostradali)

La disposizione semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici e relativi impianti civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.

Commi 7 - 15 (Dighe)

Sono previste disposizioni normative relative al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni.

Art. 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici

Commi 1-2 (Costo del lavoro)

La disposizione abroga l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Comma 3 (varianti)

La norma introduce un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente (50% dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara) agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori; per le opere c.d. di legge Obiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Comma 4 (conferenza di servizi)

La disposizione prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto previsto dal DL n. 70/2011 circa i progetti preliminari già pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

Comma 5 (statuto imprese)

La proposta è volta ad abrogare l'articolo 12 legge n. 180/2011 (in materia di contratti pubblici) relativo all'affidamento dei contratti pubblici di architettura e di ingegneria al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza.

Comma 6 (Scorrimento graduatorie)

La disposizione estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara, riducendo i tempi per l'avvio delle opere.

Comma 7 (Misure per le PMI)

Si introducono delle norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità ed alla possibilità di operare tale suddivisione.

Comma 8 (consultazione preliminare)

La norma, per lavori oltre i 20 milioni di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

Art. 45 – Disposizioni in materia di edilizia

Comma 1 (urbanizzazione a scomputo)

La norma tende a favorire la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

Comma 2 (materiali innovativi)

La previsione normativa introduce modifiche al TU dell'edilizia per semplificare le procedure per l'utilizzo di materiali innovativi. Inoltre, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Comma 3 (approvazione accordi programma piano casa)

La norma semplifica le procedure inerenti l'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

Art. 46 – Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

Commi 1-4 (sistemi logistici)

La norma prevede la possibilità di costituire "sistemi logistici" al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali., senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

Art. 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Comma 1 (finanziamento infrastrutture strategiche)

La disposizione estende alle infrastrutture di interesse strategico ai sensi della legge n. 443/2001, la possibilità di utilizzare le risorse di cui al "fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" istituite con l'art. 32, c. 1 del decreto legge 98/2011. **Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

Comma 2 (Trenitalia) al fine di garantire la continuità del servizio pubblico svolto da Trenitalia la disposizione prevede che il MEF corrisponda a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, nelle more della stipula dei contratti di servizio. **Trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 48 – Clausola di finalizzazione

15		Accise (IRAP)		39,500	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
15		crediti di imposta autotrasporto	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850	1.073,850
16	1	bollo autov IRES		4,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
16	1	Bollo autov. IRAP		0,900	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
18	1	clausola di salvaguardia	720,000	2.881,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000	3.600,000
20		riapertura riallineamento (3 rate: 1 nel 2013 e 2 nel 2014)		83,900	83,900	83,900	1.293,900	688,900	688,900	688,900	688,900	688,900	688,900	688,900
21	5	Soppressione enti e organismi (INPDAP ed ENPALS)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
24	7	Fondo occupazione giovanile e delle donne	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
30	1	proroga II semestre 2012 missioni di pace	700,000											
30	3	tpl	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
42	9	donazioni in favore beni culturali	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
		Totale onere (minori entrate maggiori spese) da coprire con le maggiori entrate	6.882,715	11.202,733	12.692,333	13.108,628	14.630,928	14.138,228	14.456,228	14.766,128	15.078,428	15.390,728	15.703,028	15.721,128